



Comune di San Bonifacio

Regione Veneto – Provincia di Verona

TARIFFE TA.RI.

anno 2025

Allegato A) Alla deliberazione di Consiglio Comunale n. del

Il totale dei costi, così come riportato nel Piano Finanziario approvato dal Consiglio di Bacino e recepito dal Comune di San Bonifacio con deliberazione consiliare n. 26 del 23.04.2024 è il seguente:

		previsione 2025	
		€/a	IVA
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO		2.765.269,00	
Di cui COSTI FISSI		1.075.876,00	
Di cui COSTI VARIABILI		1.689.393,00	
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO (iva incl)		2.765.269,00	

L'articolazione della tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non domestica", ha la seguente suddivisione dei costi del servizio (importo comprensivo di iva). La suddivisione scelta è avvalorata dalla pluriennale esperienza che il Comune di San Bonifacio può vantare nella raccolta differenziata: In particolare si tiene conto dell'introduzione, fin dal gennaio 2014, del "porta a porta spinto": vengono quindi attribuiti alle utenze domestiche il 59% del totale dei costi, e alle utenze non domestiche il 41%.

	<i>Utenze Domestiche</i>	<i>Utenze non domestiche</i>	<i>Totale</i>
Costi fissi	634.767	441.109	1.075.876
Costi variabili	996.742	692.651	1.689.393
TOTALE	1.631.509	1.133.760	2.765.269
Suddivisione Copertura dei Costi	59%	41%	100%

UTENZE DOMESTICHE

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²), per la superficie dell'utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione, prevista dal DPR 158/1999:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$

dove:

TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

S = Superficie dell'abitazione (m²)

Quf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente espressione:

$$TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu$$

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare.

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

$$Quv = Q_{tot} / nN(n) \cdot Kb(n)$$

dove:

Q_{tot} = Quantità totale di rifiuti

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

I Coefficienti applicati per le utenze domestiche sono i seguenti: ka standard indicati dal DPR 158/1999; kb definiti secondo le linee guida elaborate dall'Osservatorio Regionale Rifiuti dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto (ARPAV) in base ai dati locali registrati nella Regione Veneto. Vengono confermati i Kb applicati storicamente dal Comune di San Bonifacio nella determinazione della Tarsu sperimentale, della TIA1, della TARES e TARI dal 2014 al 2024

Numero componenti	Ka applicato	Kb applicato (ARPAV)
1 componente	0,80	0,74
2 componenti	0,94	1,20
3 componenti	1,05	1,33
4 componenti	1,14	1,46
5 componenti	1,23	1,60
6 o più componenti	1,30	1,80

Quota Unitaria Fissa della Tariffa Utenze Domestiche: 0,62

Quota Unitaria Variabile della Tariffa Utenze Domestiche: 100,37

UTENZE NON DOMESTICHE

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione, prevista dal DPR 158/1999:

$$\mathbf{TFnd(ap, Sap) = Qapf \cdot Sap(ap) \cdot Kc(ap)}$$

dove:

TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Qapf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc).

Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

Costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione, prevista dal DPR 158/1999:

$$\mathbf{TVnd(ap, Sap) = Cu \cdot Sap (ap) \cdot Kd(ap)}$$

dove:

TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

Quota Unitaria fissa delle Utenze Non Domestiche: 1.02

Quota Unitaria Variabile delle Utenze Non Domestiche: 0,198592242386

I coefficienti kc (coefficiente potenziale di produzione rifiuti in base a tipologia di attività, per l'attribuzione della tariffa fissa) e kd (coefficiente potenziale di produzione rifiuti in base a tipologia di attività, per l'attribuzione della tariffa fissa) sono scelti secondo la tabella che segue, tra il minimo e il massimo previsti dal DPR 158/99, in base all'esperienza storica specifica del Comune di San Bonifacio, e tenendo conto delle disposizioni normative TARI nonché delle linee guida per la redazione del Piano Finanziario e per l'Elaborazione delle Tariffe predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze.

In particolare i kc e kd applicati sono i massimi ad eccezione delle categorie 1, 7, 8, 22, 23, 24, 27.

Cod. categoria	Descrizione categorie	Kc applicato	Kd applicato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni , luoghi di culto	0,40	3,28 ¹
2	Cinematografi, teatri	0,43	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,90
4	Campeggi, Distributori carburante, impianti sportivi	0,88	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,64	5,22
6	Esposizioni, Autosaloni	0,51	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,64	10,00
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88
9	Case di cura e riposo	1,25	10,22
10	Ospedali	1,29	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	12,45
12	Banche ed istituti di credito	0,61	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria,, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,41	11,55
14	Edicole, farmacia,tabaccaio, plurilicenze	1,80	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	8,48
19	Carrozzeria, autoofficina, elettrauto	1,41	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,09	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	50,00
23	Mense, birrerie, amburgherie	7,63	40,00
24	Bar, caffè', pasticceria	3,96	33,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	22,67
26	Pluirilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio ²	7,17	58,76
28	Ipermercati di generi misti	2,74	22,45
29	Banchi di mercato genere alimentare	6,92	56,78
30	Discoteche, night club	1,91	15,68

¹ Il Kd effettivo viene ridotto del 90% ed è quindi pari a 0,32- vedi agevolazioni/riduzioni

² Il Kd effettivo viene ridotto tenendo conto del coefficiente di equità che è 0,82 del kd minimo, risultando quindi pari a 48,19 – vedi agevolazioni/riduzioni

Di seguito le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche

UTENZE DOMESTICHE - 2025

UTENZE DOMESTICHE	PARTE FISSA (€/mq)	PARTE VARIABILE (€/utenza)
1 componente	0,49739	74,27369
2 componenti	0,58443	120,44383
3 componenti	0,65283	133,49191
4 componenti	0,70878	146,53999
5 componenti	0,76474	160,59177
6 o più componenti	0,80826	180,66574

UTENZE NON DOMESTICHE – 2025

UTENZE NON DOMESTICHE		PARTE FISSA (€/mq)	PARTE VARIABILE (€/mq)	TOTALE TARIFFA 2025
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40709	0,06514	0,47223
2	Cinematografi e teatri	0,43762	0,69507	1,13269
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,61063	0,97310	1,58373
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,89560	1,43185	2,32745
5	Stabilimenti balneari	0,65134	1,03665	1,68799
6	Esposizioni, autosaloni	0,51904	0,83806	1,35710
7	Alberghi con ristorante	1,66907	1,98831	3,65738
8	Alberghi senza ristorante	1,09914	1,76350	2,86264
9	Case di cura e riposo	1,27215	2,02961	3,30176
10	Ospedali	1,31286	2,09515	3,40801
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,54694	2,47247	4,01941
12	Banche ed istituti di credito	0,62081	0,99892	1,61973
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,43499	2,29374	3,72873
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,83190	2,93519	4,76709
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,84471	1,35241	2,19712
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,81155	2,89547	4,70702
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,50623	2,40694	3,91317
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,04825	1,68406	2,73231
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,43499	2,29374	3,72873
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,93346	1,49796	2,43142
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,10932	1,76946	2,87878
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,66872	9,92941	15,59813
23	Mense, birrerie, amburgherie	7,76523	7,94522	15,71045
24	Bar, caffè, pasticceria	4,03018	6,55619	10,58637
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,80892	4,50209	7,31101
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,65626	4,24987	6,90613
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,29707	11,66928	18,96635
28	Ipermercati di generi misti	2,78856	4,45840	7,24696
29	Banchi di mercato genere alimentari	7,04264	11,27607	18,31871
30	Discoteche, night club	1,94385	3,11393	5,05778

Le riduzioni applicabili sono quelle previste dall'articolo 18 del Regolamento per la disciplina del tributo TARI:

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 25% della quota variabile della tariffa del tributo. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata da specifica documentazione.
2. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
3. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. Tale riduzione si applica se le condizioni di cui al precedente comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità
4. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 30% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
5. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 200 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche o gli ecocentri comunali.
6. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
7. Ai sensi dell'art. 1 comma 48 L. 178/2020, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
8. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
9. Ai sensi dell'art. 1 comma 649, della Legge 147/13, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, il coefficiente presunto di produzione rifiuti (KD), determinato dal D.P.R 158/99, viene ridotto in misura direttamente proporzionale alla percentuale quantitativa di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo fino ad un tetto massimo del 70%. Il limite del 70% è posto in considerazione che tale utenza non domestica si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento di rifiuti urbani prodotti al fine di concorrere ai costi variabili del servizio.

Per “riciclaggio” si intende, ai sensi dell’art. 183 comma 1 lett. u) del D.Leg.vo 152/2006 (Testo Ambientale) qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico . Ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

La percentuale di riduzione R viene calcolata come segue:

$$R = \frac{Q_{dich}}{K(S, ap) \times S} \times 100$$

intendendo per Q_{dich} la quantità di rifiuti avviata al riciclo, K (S,ap) il coefficiente K_d di produttività specifica per metro quadrato adottato ed S la superficie operativa assoggettabile al tributo. Per “superficie assoggettata al tributo” si intende unicamente la superficie ove si producono in via esclusiva o prevalente rifiuti urbani avviati al riciclo autonomamente dall’utente.

La riduzione percentuale di cui al comma precedente verrà applicata a consuntivo su richiesta dell’utente.

La richiesta di riduzione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza, unitamente alla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell’anno solare precedente come previsto dall’art. 3 della deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022. La richiesta e la documentazione devono essere presentate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati e devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA , codice utente;
- b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;
- c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua /no l’attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita Iva o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

La documentazione così prodotta sarà sottoposta a valutazione da parte dell’ufficio ecologia del Comune che dovrà esprimere parere favorevole o negativo in merito alla richiesta di agevolazione presentata.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta e della documentazione il Comune comunica l’esito della verifica all’utente. L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo previsto del 31 gennaio comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Ulteriori agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI)

- 1.** Al fine di tutelare il reddito delle famiglie con figli e supportare in maniera paritetica tali istituzioni culturali e formative nel territorio del Comune, per la categoria **1** delle utenze non domestiche (musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto) l'indice Kd viene ridotto della percentuale del 90% per il carattere sociale rivestito da tali strutture
- 2.** In base all'esperienza storica specifica del Comune di San Bonifacio, al fine di calibrare le tariffe applicate viene stabilito un coefficiente di equità per la categoria n. 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) pari a 0,82 del kd minimo.
- 3.** In base all'esperienza storica specifica del Comune di San Bonifacio, data la comprovata minore produzione di rifiuti, la parte variabile della tariffa è ridotta di una percentuale pari al 50% nei confronti delle utenze domestiche che, dalla banca dati dell'anagrafe del Comune, risultino composte da unico occupante dell'immobile e con età superiore ai settanta anni alla data del 01 gennaio 2025.
- 4.** Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze sono assoggettabili alla sola parte fissa qualora atte a produrre rifiuti urbani; sono invece assoggettabili alla tassa sia fissa che variabile le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
- 5.** Le agevolazioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 sono stimate in €. 30.000 e vengono poste a carico della fiscalità generale di bilancio ai sensi dell'articolo 1 comma 660 della legge 27/12/2013 n. 147.